



Comune di Valbrenta

Area 6^a - Pianificazione e Gestione del Territorio

Prot. e data vedi segnatura a margine

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA COMUNALE DENOMINATA "FIABERNU'" – PERIODO 2025-2030 Demanio civico dell'ex comune di Cismon del Grappa (VI)

Il Responsabile dell'area VI rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Comune di Valbrenta n. 14 del 27 marzo 2025, e in esecuzione della propria determinazione n. 18 del 03 aprile 2025 intende effettuare un'indagine finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per l'individuazione di un operatore economico per la concessione della malga gravata da uso civico, denominata "Fiabernù" ed appartenente al demanio civico dell'ex comune di Cismon del Grappa, per la durata di 6 anni dal 2025 al 2030, limitatamente al periodo di monticazione.

La concessione della malga avverrà mediante procedura di licitazione privata ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., avviata mediante invio di lettera di invito ai soggetti aventi i requisiti richiesti e che abbiano manifestato interesse alla concessione, i cui rapporti con il Comune saranno regolati da apposito contratto-concessione da redigersi ai sensi e nelle forme previste dall'art. 23, ultimo comma, della L. 11 febbraio 1971, n. 11, così come sostituito dall'art. 45 della L. 3 maggio 1982, n. 203 e s.m.i..

1. Descrizione e consistenza della malga

Oggetto della concessione è la malga denominata "Fiabernù", situata nel Comune di Valbrenta e appartenente al demanio civico di Cismon del Grappa, intesa come un complesso di terreni con sovrastanti fabbricati, comprensivo di: superfici a pascolo, abitazione, stallone da 50 capi, concimaia con vasca liquami, n. 6 pozze di abbeverata. La malga si trova ad un'altitudine di circa 1.400 m s.l.m. e non possiede nessun tipo di utenza.

SUPERFICI CATASTALI DI MALGA FIABERNU'

Fg.	Mapp.	PARTICELLA DEL PIANO DI RIASETTO FORESTALE	PASCOLO SAU Ha
7	328	42	35.6297
8	19,20,22,24,25,27,34,38,58,59,60,61		
14	1,5,12,13,14,15,21,22,46,73,105,106,107,118,119A,119B,120,121,122,123,125,159,166,167,168,169,170,172,173,174,175,194,201,210,214,255,256		
19	3,27,28,51,52,95,96,97,121,144,152,155,160,161		

La superficie pascoliva in concessione è pari ettari 35,6297. In relazione a quanto previsto dalla

normativa vigente in materia forestale, di cui al R.D. 3267/1923 e alla L.R. 52/1978 e s.m.i. (artt. 23, 24 e 25), la superficie pascoliva della malga viene desunta dagli strumenti di pianificazione silvo-pastorale, in particolare dal Piano di Riassetto forestale del Demanio civico di Cismon del Grappa, che definisce la superficie totale della particella a funzione prevalentemente pascoliva, la relativa SAU catastale e il carico unitario. Il Piano di Riassetto Forestale è redatto ai sensi della L.R. 52/1978 "Legge forestale regionale" ed in base alle disposizioni della D.G.R. 167/2019.

Pertanto, la superficie data in concessione è identificata catastalmente in forma approssimata e non probatoria come risulta dal Piano di Riassetto Forestale del Comune di Cismon del Grappa con validità 2012-2023 (in revisione). Le superfici a pascolo indicate nel presente avviso non hanno infatti valore costitutivo dell'entità di superficie pascolata ma solo ricognitivo e conoscitivo.

L'Amministrazione comunale si riserva di ridurre in qualunque momento la superficie dell'area costituente la malga "Fiabernù" per interventi di pubblico interesse. La riduzione di terreno concesso comporterà la riduzione del carico bovino monticato e la corrispondente riduzione del canone di concessione. Eventuali variazioni del carico potranno derivare pure dalle operazioni di revisione della proprietà silvo-pastorale, qualora il tecnico incaricato riscontri un aumento o una diminuzione della superficie pascoliva della malga con conseguente aumento o diminuzione del numero di U.B.A. (Unità Bovino Adulto) monticate. Pertanto, al verificarsi delle fattispecie suindicate, nessun'altra pretesa potrà essere avanzata dal titolare del contratto-concessione, in quanto l'offerta dovrà tener conto delle presenti circostanze.

2. Carico della malga

Il carico assegnato è pari a n. 46 U.B.A., sul quale è ammessa una tolleranza in più o in meno del 5% stabilita dall'ente proprietario all'inizio di ogni stagione monticatoria. Sono ammesse nel pascolo le seguenti specie di animali: bovini da latte, bovini da carne, equini, capi bovini maschi fino ad un massimo del 5% del carico, ovini e caprini. La malga dovrà essere caricata secondo quanto stabilito dal vigente Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani dell'Unione Montana del Bassanese, e dalle relative eventuali modificazioni sopravvenute.

Qualora, nel periodo di concessione, il carico subisca delle variazioni, si provvederà ad adeguare proporzionalmente il canone di concessione annuo. Il richiedente dovrà essere titolare di almeno il 50% di U.B.A. in carico alla malga già al momento della presentazione della manifestazione d'interesse. Il carico sarà verificato anche presso il Servizio Veterinario dell'ASL di competenza. E' prevista l'unificazione del gregge per la miglior gestione dei pascoli.

Il carico viene determinato in U.B.A. (Unità Bovino Adulto) e riferito alle diverse specie animali di possibile utilizzo nell'attività pascoliva, come dalla seguente tabella di ragguaglio:

1 vacca da latte	1.00 UBA
1 bovino sopra i 2 anni	1.00 UBA
1 bovino da 6 mesi a 2 anni	0.60 UBA
1 capra	0.15 UBA
1 equino sopra 1 anno	1.00 UBA
1 equino fino a 1 anno	0.60 UBA
1 pecora	0.15 UBA

La presenza di capi bovini maschi di età superiore a sei mesi è ammessa nella percentuale massima del 5% con riferimento al carico nominale della malga.

3. Durata della concessione

La concessione avrà la durata di anni sei, non rinnovabile, con decorrenza dalla stagione monticatoria 2025 e fino al termine di quella 2030, e sarà limitata al periodo 1 giugno/30 settembre di ciascun anno.

L'Amministrazione si riserva di utilizzare la malga nel periodo non monticato (dal 1° novembre al 30 aprile). In ogni caso il Concessionario non può utilizzare la malga al di fuori dei periodi stabiliti dal presente avviso, né può farla utilizzare comunque a terzi, salvo speciali deroghe autorizzate dal

Concedente o per la preparazione/ultimazione dei lavori di manutenzione ordinaria e di miglioramento del pascolo concordati ogni anno nel verbale di consegna della malga e che vengono svolti nel periodo primaverile e autunnale, come previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del vigente Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani.

Il Concessionario è a conoscenza, ed accetta senza riserva o pretesa alcuna nei confronti dell'Amministrazione comunale, che, a seguito della "Tempesta Vaia" dell'ottobre 2018 e dell'infestazione del Bostrico Tipografo (*Ips typographus*), si svolgeranno le operazioni di esbosco del legname dai lotti comunali: conseguentemente, nelle prossime annate monticatorie, in alcune porzioni del pascolo potrebbero essere presenti residui di lavorazione e/o piste di esbosco che saranno utilizzate anche durante i periodi di monticazione e saranno comunque rimesse in pristino a cura della ditta esecutrice dei lavori.

4. Canone di concessione

Il canone di concessione posto a base di gara è di 41.068,80 euro, pari a 6.844,80 euro annui, ed è soggetto alla rivalutazione del 100% dell'indice ISTAT, calcolata al 1° gennaio dell'anno di riferimento, già a decorrere dal secondo anno di concessione, indipendentemente dall'andamento del prezzo del latte o di altri prodotti e fattori di produzione della filiera agro-zootecnica.

Il canone dovrà essere versato in due rate entro il 15 maggio ed il 30 settembre di ogni anno.

In caso di mancato versamento della prima rata alla scadenza stabilita, non si procederà alle operazioni di consegna delle strutture. In caso di ritardato pagamento delle rate successive, si applicheranno gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge.

Qualora nel periodo di concessione il carico subisca delle variazioni a seguito di provvedimento adottato dall'Unità Organizzativa Servizi Forestali, si provvederà ad adeguare proporzionalmente il canone concessorio. Qualora nel corso dello stesso periodo l'Amministrazione comunale avesse necessità di disporre dei fabbricati delle malghe per particolari finalità istituzionali, si riserva di modificare in via unilaterale la concessione, prevedendo una congrua revisione del canone.

Nel corso del rapporto, il Concessionario è obbligato ad eseguire, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria previsti dal "Disciplinare tecnico economico per l'utilizzo dei pascoli montani" della Comunità Montana del Brenta, approvato con D.C.C. n. 17 del 29.12.2011, e a quelli indicati in sede di consegna della malga, anche una quota di quelli di seguito elencati, per un valore pari al 30% del canone di concessione.

I lavori in questione possono riguardare per esempio:

- taglio e asporto di piante ad alto fusto;
- sostituzione grondaie o altri lavori di miglioria dei fabbricati facenti parte della concessione e non elencati all'art. 5 del "Disciplinare tecnico economico per l'utilizzo dei pascoli montani" della Comunità Montana del Brenta;
- ripristino, integrazione e/o sostituzione filo spinato nel pascolo con relativi stanti di sostegno ove danneggiato da eventi atmosferici, caduta piante o da eventi non imputabili alla normale usura;
- taglio e asportazione di infestanti derivanti dalla mancata o scarsa manutenzione del pascolo nel quinquennio di gestione precedente (rose canine, ginepri e arbusti vari);
- ripristino pavimentazione a secco dello stallone nei casi in cui l'ammaloramento possa rappresentare un pericolo per gli animali;
- ripristino del pascolo danneggiato da animali esterni (es cinghiali);
- manutenzione pozze di abbeverata con apporto di materiale creoso impermeabile e battitura o posizionamento di nuovo telo ove già esistente.

5. Garanzie

A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il Concessionario dovrà presentare una fidejussione pari a 1 anno di canone con scadenza al 31 dicembre 2030.

Inoltre, il Concessionario si obbliga a sollevare l'Ente concedente da ogni pretesa di danni contro di esso eventualmente rivolta da terzi; a tal riguardo, il Concessionario dovrà stipulare una polizza che assicuri l'Amministrazione comunale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi e che preveda

l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente concedente e dei propri dipendenti, per un massimale di 1.000.000,00 di euro.

Un'ulteriore polizza dovrà essere presentata a copertura del rischio locativo per danni causati agli immobili di proprietà dell'Ente concedente, per un massimale assicurato di euro 200.000,00 €.

Le polizze dovranno avere decorrenza a partire dalla data di stipula del contratto e scadenza alla data di cessazione del periodo del contratto stesso. Copia delle quietanze di pagamento annuali dovrà essere trasmessa al Comune, prima di ogni annata monticatoria.

6. Requisiti di partecipazione

Possono presentare la propria manifestazione di interesse, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti al momento della pubblicazione del presente avviso, che dovranno anche essere conservati per tutta la durata della concessione:

- a) essere imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99;
- b) essere titolare di impresa regolarmente costituita e iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per lo svolgimento di attività agricola da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda;
- c) assenza, nei confronti della propria azienda agricola, di motivi di inidoneità alla conduzione di malghe dichiarati dalla competente Autorità Forestale;
- d) essere in regola con i pagamenti di eventuali penalità e sanzioni comminate in relazione all'esecuzione di rapporti aventi ad oggetto beni già in precedenza assegnati dal Comune di Valbrenta;
- e) non risultare in condizioni di morosità nei confronti del Comune di Valbrenta (condizione valida sia per il titolare dell'azienda che per tutti gli eventuali soci);
- f) se assegnatario di beni immobili comunali anche di altri Comuni, essere in regola con i pagamenti dei relativi canoni e di eventuali penalità e sanzioni comminate;
- g) avere la proprietà di almeno il 50% delle UBA monticabili risultanti al registro di stalla previsto dal D.P.R. n. 317/1996 e s.m.i. vidimato dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale;
- h) non essere in contenzioso con il Comune di Valbrenta o con l'Unione Montana del Bassanese;
- i) non avere commesso un illecito professionale grave dovuto a significative o persistenti carenze nell'esecuzione di una precedente concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o l'irrogazione di altre sanzioni economiche, derivanti da inadempienze gravi la cui commissione sia tale da incidere sull'affidabilità e l'integrità professionale del concorrente;
- j) non versare nelle situazioni di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale (incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione);
- k) essere in posizione regolare in ordine all'assolvimento degli obblighi contributivi;
- l) non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione";
- m) non essere stato dichiarato interdetto o inabilitato e non avere in corso, a proprio carico, procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
- n) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione giudiziale, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente;
- o) accettare tutte le condizioni previste dalla Delibera della Giunta Comunale di Valbrenta (VI) n. 14 del 27 marzo 2025;
- p) accettare tutte le condizioni previste dal vigente Disciplinare tecnico-economico per l'utilizzo dei pascoli montani dell'Unione Montana del Bassanese ed eventuali successive modificazioni sopravvenute.

7. Procedura di gara

La concessione della malga avverrà mediante procedura di licitazione privata ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., avviata mediante invio di lettera di invito ai soggetti aventi i requisiti richiesti e che abbiano manifestato interesse alla concessione, i cui rapporti con il Comune saranno regolati da apposito contratto-concessione da redigersi ai sensi e nelle forme previste dall'art. 23, ultimo comma, della L. 11 febbraio 1971, n. 11, così come sostituito dall'art. 45 della L. 3 maggio

L'assegnazione della malga oggetto del presente avviso sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità, ai sensi della deliberazione del Comune di Valbrenta n.14 del 27 marzo 2025:

A. Nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse da parte di cives verrà espletata una prima procedura di licitazione privata riservata esclusivamente ai *cives* (titolari del diritto di uso civico) dell'Ex Comune di Cison del Grappa che hanno manifestato interesse. Il Cives deve risultare titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società, socio detentore di oltre la metà delle quote di partecipazione, munito di poteri di amministrazione e rappresentanza della società avente sede legale nel territorio dell'ex Comune di Cison del Grappa ove è *civis*.

Per *civis* si intende, alla luce dei Regolamenti per l'esercizio degli usi civici adottati dai Comuni cessati:

- il residente del Comune di Campolongo sul Brenta a far data dal 07/06/1958;
- il residente dei Comuni di Cison del Grappa e Valstagna da almeno 5 anni.

In caso di più concorrenti *Cives*, si procederà alla valutazione delle offerte con il seguente **ordine di precedenza**:

- 1) Titolare di diritto di uso civico (*civis*) giovane imprenditore agricolo, conduttore uscente della Malga. In tal caso l'assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara ai sensi dell'art 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i.;
- 2) titolare di diritto di uso civico (*civis*) conduttore uscente della malga, che eserciti il diritto di prelazione ex art. 4-bis della L. n. 203/1982 offrendo le medesime condizioni economiche dell'offerta più vantaggiosa per l'Ente concedente;
- 3) titolare di diritto di uso civico (*civis*) giovane imprenditore agricolo. In tal caso l'assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara; in caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 228/2001;
- 4) Titolare di diritto di uso civico (*civis*) coltivatore insediato su fondi contigui alla malga;
- 5) Titolare di diritto di uso civico (*civis*);

B. Nel caso in cui NON pervengano manifestazioni di interesse da parte di cives e/o la malga non venisse aggiudicata secondo i criteri di assegnazione riportati alla lettera A, verrà espletata una procedura di licitazione privata tra i soggetti non *cives* che hanno presentato manifestazione di interesse.

In caso di più concorrenti, si procederà alla valutazione delle offerte con il seguente **ordine di precedenza**:

- 1) Giovane imprenditore agricolo, conduttore uscente della malga. In tal caso l'assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara ai sensi dell'art 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i.;
- 2) conduttore uscente della malga, che eserciti il diritto di prelazione ex art. 4-bis della L. n. 203/1982 offrendo le medesime condizioni economiche dell'offerta più vantaggiosa per l'Ente concedente;
- 3) giovane imprenditore agricolo. In tal caso l'assegnazione avverrà al canone base indicato nel bando di gara; in caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 228/2001;
- 4) Coltivatore insediato su fondi contigui alla malga.
- 5) altri soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse, mediante valutazione comparativa delle rispettive offerte in base ai criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 8.

Per Giovane Imprenditore Agricolo è da intendersi il soggetto di età compresa tra i 18 ed i 40 anni che risulti titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società, socio in posizione di controllo effettivo e duraturo, in base ai parametri stabiliti dall'art. 5 del D.M. Agricoltura 23 dicembre 2022 prot. n. 660087.

In ogni caso, si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.

8. Criteri di assegnazione della malga

La concessione, fatte salve le riserve e i titoli di preferenza suindicati, sarà assegnata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ad elementi tecnici ed elementi economici, come di seguito specificato:

- l'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi agli elementi variabili di valutazione - di natura tecnica ed economica - delle offerte ammesse in gara;
- la ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene così effettuata:

CRITERI DI VALUTAZIONE:

- a) Offerta economica: max 50 punti;
- b) Offerta tecnica: max 50 punti;

SUBCRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA:

- a.1) rialzo del canone a base d'asta entro il 5%: punti 10;
- a.2) rialzo del canone a base d'asta fra il 5,01% e il 10%: punti 20;
- a.3) rialzo del canone a base d'asta fra il 10,01% e il 20%: punti 30;
- a.4) rialzo del canone a base d'asta fra il 20,01% e il 30%: punti 40;
- a.5) rialzo del canone a base d'asta oltre il 30%: punti 50;

SUBCRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA:

- b.1) esperienza: max 5 punti;
- b.2) migliorie agli stabili e alle strutture proposte dal concorrente da descrivere puntualmente ed in modo dettagliato in sede di manifestazione d'interesse: max 25 punti;
- b.3) formazione professionale del conduttore responsabile della gestione, max 6 punti così articolati:
 - attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale nei settori zootecnico e della sicurezza svolti negli ultimi 5 anni, di durata minima di 8 ore cadauno: punti 1 per ciascun corso frequentato fino a un max di 3 punti;
 - diploma di scuola professionale in materie agrarie: 1 punto;
 - diploma di scuola superiore in materie agrarie (es. agrotecnico): 2 punti;
 - laurea in materie agrarie, veterinaria ed equipollenti: 3 punti;
- b.4) monticazione di razze bovine (rendena, grigia alpina, burlina) e caprine rustiche (senza distinzione di razza) in grado di utilizzare il pascolo anche con presenza di infestanti: max 6 punti, così articolati: 2 punti per ogni razza presente per almeno il 10% delle UBA ammissibili, fino ad un massimo di 3 razze;
- b.5) bestiame di proprietà dell'azienda agricola monticante in termini di UBA monticate inserite all'interno del registro stalla da almeno 90 giorni: max 6 punti, così articolati:
 - 91/100%: punti 6;
 - 81/90%: punti 4;
 - 71/80%: punti 2;
 - 61/70%: punti 1;
- b.6) utilizzo di cani da guardia per la prevenzione e difesa dai predatori (utilizzo regolare con installazione di adeguati cartelli monitori): punti 2.

9. Modalità e termini per la presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse

Gli operatori economici interessati possono presentare istanza di manifestazione di interesse che dovrà essere contenuta in un plico principale, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. Sull'esterno dovranno essere apposte l'indicazione dell'operatore economico e la seguente dicitura: *"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI MALGA FIABERNU' ANNATE 2025-2030"*.

Il plico deve contenere al suo interno, pena l'inammissibilità alla procedura, i seguenti documenti:

A. Istanza di Manifestazione di Interesse per partecipare alla procedura: redatta in lingua italiana e in carta semplice a firma del legale rappresentante, da rendersi secondo l'*Allegato "A"* allegato al presente avviso e contenente le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti specificati nel precedente paragrafo 6 *"Requisiti di partecipazione"*. Al modello deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i. Le copie dei documenti di riconoscimento dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari. Nel caso di insufficienza degli spazi predisposti sul modello ovvero per altre esigenze, l'istante può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tale ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le modalità sopra indicate.

B. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo dell'istanza di Manifestazione di Interesse, in particolare:

o documentazione attestante il possesso dei capi monticati nella percentuale pari o superiore al 50% del carico UBA consentito;

o per i soggetti *Cives*: dichiarazione, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante:

- di essere cittadino dell'ex Comune di Campolongo sul Brenta ivi residente in via continuativa almeno a far data dal 07/06/1958;

oppure

- di essere cittadino dell'ex Comune di Cismon del Grappa / Valstagna ivi residente in via continuativa da almeno 5 anni.

Le istanze di manifestazione di interesse dovranno pervenire o essere depositate, a pena di esclusione, **entro le ore 12:00 di giovedì 17 aprile 2025** presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Valbrenta.

Per la compilazione della domanda le ditte interessate potranno utilizzare il modello disponibile sul sito internet www.comune.valbrenta.vi.it o presso l'ufficio patrimonio del Comune di Valbrenta.

Il plico contenente la manifestazione d'interesse:

- trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.valbrenta@legalmail.it;
- ove non si disponga di p.e.c., recapitato a mano o tramite corriere o tramite servizio postale con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Valbrenta - Piazza IV Novembre 15- 36029 Valbrenta; nel caso di utilizzo del servizio postale pubblico o di altro corriere, il tempestivo recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti; non farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.

Ai fini dell'osservanza del termine sopra indicato, farà fede la data di ricezione e non quella di invio. L'Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali disguidi, ritardi o disservizi del servizio postale nel recapito delle istanze, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti di forza maggiore.

L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica alle **ore 10:00 del giorno 18 aprile 2025** presso la sala Giunta sita al secondo piano del Municipio di Valbrenta, sito in Piazza IV Novembre, 15 a Valbrenta (VI).

La seduta avrà inizio nell'ora stabilita e si procederà all'apertura delle buste contenenti le istanze di Manifestazione di Interesse e, se ricorre il caso, si procederà alla proposta di aggiudicazione della malga.

In caso contrario, si procederà a licitazione privata mediante invio di lettera di invito ai soggetti aventi i requisiti richiesti.

10. Modalità e termini per la presentazione delle offerte. Aggiudicazione.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla licitazione privata potranno presentare una (unica) proposta tecnico-economica redatta secondo i criteri descritti al precedente punto 8 *“Criteri di assegnazione della malga”*. La proposta dovrà essere contenuta in un plico, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. Sull'esterno dovranno essere apposte l'indicazione dell'operatore economico e la seguente dicitura: *“PROPOSTA TECNICO - ECONOMICA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI LICITAZIONE PER LA CONCESSIONE DI MALGA FIABERNU' ANNATE 2025-2030”*.

Il plico deve contenere al suo interno, pena l'inammissibilità alla procedura, i seguenti documenti:

A. Dichiarazione del numero di protocollo dell'istanza di partecipazione alla prima fase di assegnazione della malga (manifestazione di interesse);

B. Proposta tecnico – economica redatta secondo i criteri descritti al precedente punto 8 *“Criteri di assegnazione della malga”*, su carta semplice e a firma del legale rappresentante.

La proposta tecnico – economica dovrà essere dettagliata e puntuale al fine di consentirne la corretta e completa valutazione da parte dell'Amministrazione e dovrà comprendere:

- Offerta economica esplicitata in cifre ed in lettere, con specificazione della percentuale proposta di rialzo del canone secondo i subcriteri di valutazione (da a.1 ad a.5);
- Offerta tecnica dettagliata con relazione puntuale in merito ad ogni subcriterio di valutazione (da b.1 a b.6). L'offerta potrà essere accompagnata da documentazione comprovante quanto dichiarato o, in alternativa, da dichiarazioni sostitutive.

Le proposte tecnico-economiche dovranno pervenire o essere depositate, a pena di esclusione, **entro le ore 12:00 di martedì 06 maggio 2025** presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Valbrenta.

Il plico contenente la documentazione di cui sopra potrà essere:

- trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.valbrenta@legalmail.it;
- ove non si disponga di p.e.c., recapitato a mano o tramite corriere o tramite servizio postale con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Valbrenta - Piazza IV Novembre 15- 36029 Valbrenta; nel caso di utilizzo del servizio postale pubblico o di altro corriere, il tempestivo recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti; non farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.

Ai fini dell'osservanza del termine sopra indicato, farà fede la data di ricezione e non quella di invio. L'Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali disguidi, ritardi o disservizi del servizio postale nel recapito delle istanze, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti di forza maggiore.

L'apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà in seduta pubblica alle **ore 10:00 del giorno 07 maggio 2025** presso la sala Giunta ubicata al secondo piano del Municipio di Valbrenta, sito in Piazza IV Novembre, 15 a Valbrenta (VI).

La seduta avrà inizio nell'ora stabilita e si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte, che saranno successivamente valutate da parte di apposita Commissione giudicatrice nominata dall'Amministrazione comunale dopo lo scadere del termine per la presentazione delle proposte fissato nella lettera di invito.

La proposta di aggiudicazione sarà seguita da formale provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte del competente organo dell'Amministrazione Comunale, da adottarsi subordinatamente:

- a) all'accertamento della regolarità contributiva, relativamente al personale alle dipendenze della ditta aggiudicataria provvisoria, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- b) alla verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6;
- c) all'approvazione del verbale di gara e della proposta di aggiudicazione.

Il Comune di Valbrenta non assume verso l'aggiudicatario provvisorio alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla procedura avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Il Comune si riserva nondimeno di sospendere gli atti conseguenti all'aggiudicazione della gara, qualora l'efficacia del provvedimento con il quale è stata indetta la gara stessa o è stata disposta l'aggiudicazione definitiva sia stata sospesa ai sensi delle vigenti disposizioni normative, restando in tal caso espressamente esclusa ogni pretesa della ditta aggiudicataria.

Si avverte che il presente avviso non è vincolante per l'Amministrazione Comunale e non comporta alcun diritto di invito, né le ditte richiedenti possono vantare in merito alcuna pretesa.

11. Obblighi del Concessionario

Il Concessionario della malga è tenuto a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati all'ottimale conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio pascolivo. Deve garantire il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) è vietato l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- 2) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un massimo del 20% del fabbisogno energetico giornaliero;
- 3) tutta la superficie del pascolo della malga deve essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione della maturazione dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali è fatto obbligo al malghese di effettuare lo sfalcio e l'eventuale raccolta dei residui;
- 4) per contenere il diffondersi della flora infestante è fatto obbligo di effettuare il taglio della pianta prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio;
- 5) è vietato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- 6) con prevalenza in malga di bestiame asciutto, al fine di una migliore utilizzazione dell'erba ed una riduzione dei danni da calpestio, è fatto obbligo di eseguire il pascolo turnato, dividendo la superficie in sezioni di estensione tale da consentire il facile passaggio del bestiame da una sezione all'altra;
- 7) dev'essere assicurata una presenza fisica ed abitativa continua all'interno del territorio della malga durante tutta la stagione monticatoria.

Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi manutentivi per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso.

Nel verbale di consegna sono specificati i lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi a cura del Concessionario entro il termine della monticazione, tra i quali:

- taglio delle erbe infestanti prima della fioritura;
- recinzione o ripristino delle chiudende;
- distribuzione del letame (in periodo autunnale e lungo il pascolo a più di 50 metri di distanza dalla stalla);
- pulizia e tinteggiatura dei locali di abitazione e di lavorazione;
- pulizia della stalla, degli impianti di mungitura e delle concimaie;
- corretto accumulo e smaltimento dei rifiuti;
- pulizia e manutenzione di cisterne, filtri, impianti di adduzione e distribuzione dell'acqua, pozze e vasche di abbeveraggio;
- controllo dell'efficienza delle griglie e delle sbarre di limitazione al traffico;
- pulizia delle canalette di sgrondo delle acque meteoriche;

- preparazione dei fabbricati a termine monticazione per evitare i danni da neve.

Il Concessionario è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento sulle superfici pascolive, sui fabbricati e sulla viabilità, necessari per una corretta conduzione dell'alpeggio, che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto accessivo alla concessione e nel verbale di consegna. Di norma i lavori straordinari assegnati al malghese non possono superare il valore monetario pari al 30% del canone di concessione della malga.

Le concimaie devono essere tenute in perfetta efficienza e lo stallatico deve essere asportato e disperso nel pascolo, di norma alla fine del periodo di monticazione, con le modalità stabilite nel verbale di consegna. Alla fine della stagione monticatoria sia le stalle sia le concimaie devono risultare ripulite e vuotate, salvo nel caso di spargimento primaverile concordato con il Comune.

È vietata l'asportazione del letame dalla malga.

Il Concedente stabilisce annualmente la quantità di legna da ardere strettamente necessaria per la gestione di ciascuna malga. È vietato fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa deve essere conservata per bisogni della stagione monticatoria successiva.

Il Concessionario può condurre in malga animali da cortile nel numero sufficiente per le esigenze dell'attività svolta. I suini, nel numero strettamente necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte, devono essere ricoverati a parte e sempre isolati dal bestiame bovino. È autorizzato altresì l'allevamento di numero due suini ad uso familiare anche in mancanza della trasformazione in loco del latte. I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria; i cani devono essere sempre custoditi.

È fatto obbligo al Concessionario di non accettare in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

12. Contratto e clausola risolutiva espressa

La concessione definitiva della malga in oggetto dovrà essere preceduta dalla sottoscrizione, da parte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di apposito contratto accessivo nella forma dell'atto pubblico amministrativo, previa costituzione delle garanzie previste al punto 5.

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il Concessionario dovrà pertanto sottoscrivere detto contratto, riguardante la disciplina dell'utilizzo degli immobili oggetto di concessione e la definizione puntuale dei diritti e degli obblighi delle Parti, con l'assistenza dell'organizzazione sindacale di appartenenza, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della L. 11 febbraio 1971, n. 11, così come sostituito dall'art. 45 della L. 3 maggio 1982, n. 203 e s.m.i.

Ove l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'aggiudicazione potrà essere revocata dall'Amministrazione concedente con conseguente incameramento della fidejussione prestata, fatto salvo il risarcimento per maggior danno subito.

Tutte le spese, anche di natura fiscale, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto accessivo alla concessione, nessuna esclusa, saranno a carico del Concessionario. Il relativo versamento dovrà essere effettuato prima della stipula del contratto, salvo conguaglio.

Saranno altresì a carico del Concessionario le spese relative alle operazioni di consegna primaverile e riconsegna autunnale della malga (relativamente al pagamento dell'imposta di bollo).

Si rammenta, inoltre, che la malga in questione resta in gestione all'azienda agricola attuale concessionaria fino alla stipulazione del nuovo contratto di concessione, comunque entro i termini di durata della concessione in corso di esecuzione, come stabiliti dal contratto stipulato e dal relativo Disciplinare tecnico economico.

Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso si verifichino le seguenti violazioni alle obbligazioni assunte dal Concessionario:

- perdita dei requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla gara;
- mancato pagamento del canone di concessione per un'intera annualità;

- mancato ripristino della fidejussione a seguito della parziale o totale escussione da parte del Comune;
- manutenzione carente degli stabili malghivi;
- reiterate violazioni degli obblighi contenuti nei verbali annuali di consegna della malga;
- reiterate violazioni al Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani dell'Unione Montana del Bassanese ed eventuali successive modifiche.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la concessione e risolvere il contratto, anche con effetto immediato, per preminenti motivi di pubblico interesse, dandone avviso al Concessionario a mezzo posta elettronica certificata.

Per poter visionare gli stabili della malga i giorni giovedì 10 e martedì 15 giugno contattare l'ufficio Ambiente allo 0424 99906 int. 2 (dalle ore 10:00 alle ore 12:00).

Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679

L'Amministrazione informa che i dati personali raccolti presso gli interessati saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle necessarie formalità inerenti all'espletamento della presente procedura.

I dati personali saranno trattati in forma cartacea o tramite strumenti informatici e telematici.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Valbrenta.

Responsabile del trattamento dei dati relativi alla presente procedura è il dott. Paolo Montagna, Responsabile dell'Area VI del Comune di Valbrenta.

Il Comune di Valbrenta ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati, nella persona del sig. Alessi Massimo, con i seguenti recapiti: e-mail: massimo.a72@gmail.com; PEC: elimax2009@pec.it.

Relativamente ai propri dati personali l'interessato potrà esercitare i diritti d'accesso, controllo e modificazione garantiti e regolamentati dall'art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679, rivolgendosi al Responsabile di Area VI (tel: 3292105769 - email: paolo.montagna@comune.valbrenta.vi.it) autorizzato dal Titolare del trattamento, o al Responsabile della Protezione dei Dati.

IL RESPONSABILE AREA 6ª

Dott. Paolo Montagna

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005

PROCEDURA DI LICITAZIONE PRIVATA PER LA CONCESSIONE DELLA MALGA COMUNALE GRAVATA DA DIRITTO DI USO CIVICO DENOMINATA "MALGA FIABERNU" – COMUNE DI VALBRENTA (VI) - ANNATE MONTICATORIE: 2025 – 2030.

ISTANZA/DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il sottoscritto _____ nato a _____
_____ il _____ residente a _____
_____ in via _____ n° _____
Codice fiscale _____
Partita IVA _____
Tel _____ Fax _____
Email _____
Email Pec _____
Codice stalla azienda _____

presenta la propria manifestazione di interesse a partecipare alla licitazione privata finalizzata alla scelta di un soggetto a cui affidare in concessione il bene immobile appartenente al demanio civico gravato da uso civico denominato "Malga Fiabernù" per le annate monticatorie 2025 - 2030.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità:

CHIEDE

di partecipare alla procedura di gara per la concessione della malga in oggetto e, a tal fine,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle conseguenze e sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle altre conseguenze previste dalla vigente normativa in materia, assumendosene la piena responsabilità, quanto segue:

- di essere (*barrare necessariamente una delle ipotesi che seguono*):
 - Titolare di diritto di uso civico (*civis*) giovane imprenditore agricolo conduttore uscente della malga;
 - Titolare di diritto di uso civico (*civis*) conduttore uscente della malga;
 - Titolare di diritto di uso civico (*civis*) giovane imprenditore agricolo;
 - Titolare di diritto di uso civico (*civis*) coltivatore insediato su fondi contigui alla malga;
 - Titolare di diritto di uso civico (*civis*);

(a dimostrazione del possesso del requisito di civis, all'istanza dovrà essere allegata, a pena di non riconoscimento del requisito, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come richiesto nell'avviso pubblico).

- Giovane imprenditore agricolo, conduttore uscente della Malga;
- Conduttore uscente della malga;
- Giovane imprenditore agricolo;
- Coltivatore insediato su fondi contigui alla malga;
- Operatore economico diverso da quelli suindicati;

- di essere imprenditore agricolo a titolo professionale ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2004 n. 99;
- che l'azienda agricola rappresentata ha forma di *(barrare necessariamente una delle ipotesi che seguono)*:

- ditta individuale;
- società a responsabilità limitata;
- società in nome collettivo;
- cooperativa;
- (altro) _____;

ha sede legale in _____ (Prov. ___), in Via _____ n. _____, partita IVA _____, codice fiscale _____ e che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i Signori:

- nome e cognome

_____ nato a _____ (___) il _____, residente a _____ (___) in via _____ n. _____, codice fiscale _____ in qualità di _____;

- nome e cognome

_____ nato a _____ (___) il _____, residente a _____ (___) in via _____ n. _____, codice fiscale _____ in qualità di _____;

- di essere titolare di impresa regolarmente costituita e iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio di _____ al n. _____, per lo svolgimento di attività agricola da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
- di essere in regola con i pagamenti di eventuali penalità e sanzioni comminate in relazione all'esecuzione di rapporti aventi ad oggetto beni già in precedenza assegnati dal Comune di Valbrenta;
- se assegnatario di beni immobili comunali anche di altri comuni, di essere in regola con i pagamenti dei relativi canoni e di eventuali penalità e sanzioni comminate;
- di essere in posizione regolare in ordine all'assolvimento degli obblighi contributivi;
- l'assenza, nei confronti della propria azienda agricola, di motivi di inidoneità alla conduzione di malghe dichiarati dalla competente Autorità Forestale;
- che l'azienda *(barrare necessariamente una delle ipotesi che seguono)*:
 - non è assegnataria di beni immobili comunali, anche di altri Comuni;
 - è assegnataria di beni immobili comunali, anche di altri Comuni, ed è in regola con i pagamenti dei relativi canoni e di eventuali penalità e sanzioni comminate;

- di non versare nelle situazioni di cui agli artt. 32-ter e 32-quaterter del Codice Penale (incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione);
- di non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”*;
- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione giudiziale, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente;
- di non essere stato dichiarato interdetto o inabilitato e non avere in corso, a proprio carico, procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati (condizione valida sia per il titolare dell'azienda che per tutti gli eventuali soci);
- di non risultare in condizioni di morosità nei confronti del Comune di Valbrenta (condizione valida sia per il titolare dell'azienda che per tutti gli eventuali soci);
- di non avere commesso un illecito professionale grave dovuto a significative o persistenti carenze nell'esecuzione di una precedente concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o l'irrogazione di altre sanzioni economiche, derivanti da inadempienze gravi la cui commissione sia tale da incidere sull'affidabilità e l'integrità professionale del concorrente (*se sì, indicare gli illeciti professionali commessi e allegare alla domanda i provvedimenti sanzionatori e/o giurisdizionali emessi a carico dell'azienda*);
- di non essere in contenzioso con il Comune di Valbrenta o con l'Unione Montana del Bassanese;
- di avere la proprietà di almeno il 50% delle UBA monticabili risultanti dal registro di stalla previsto dal D.P.R. n. 317/1996 e s.m.i. vidimato dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale (**allegare libro di stalla o certificati sanitari o altra documentazione comprovante la proprietà dei capi da monticare**);
- di accettare tutte le condizioni previste dalla Delibera della Giunta Comunale di Valbrenta n. 14 del 27 marzo 2025;
- di accettare tutte le condizioni previste dal vigente Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani dell'Unione Montana del Bassanese e delle relative eventuali modificazioni sopravvenute;
- che l'azienda è regolarmente iscritta all'I.N.A.I.L. sede di _____ pos. _____ e all'I.N.P.S. sede di _____ pos. _____ e che la medesima è in regola con li obblighi derivanti dai versamenti dei contributi previdenziali dovuti ai sensi di legge;
- di possedere il seguente codice identificativo d'Azienda n. _____, assegnato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente;
- di essere titolare di Fascicolo Aziendale (D.G.R. 3758 del 26/11/2004) n. _____;
- che l'azienda è in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- che la società non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
- che non sussistono rapporti di controllo con altre società concorrenti alla medesima gara determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del Codice Civile;
- di essere a perfetta conoscenza, perché recatosi sul posto in sopralluogo ed aver preso conoscenza diretta, dello stato, delle caratteristiche nonché delle condizioni in fatto ed in diritto in cui si trovano attualmente i pascoli, le strutture ed i fabbricati che compongono Malga Fiabernù di ritenerle pienamente soddisfacenti alle proprie esigenze produttive e abitative e di averne tenuto conto all'atto della formulazione della manifestazione di interesse;

- di aver preso atto che la superficie in concessione indicata nei documenti di gara pubblicato non è probatoria dell'effettiva area pascolabile né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze prodotte dal concessionario, e che, pertanto, la concessione è a corpo e non a misura, ed è compito esclusivo del concessionario stabilire e/o calcolare l'effettiva superficie a pascolo ai fini di eventuali domande di contributo e/o a qualsiasi altro fine;
- di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni e gli obblighi indicati sia nell'Avviso Pubblico avente ad oggetto "AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA COMUNALE DENOMINATA "FIABERNU" – PERIODO 2025-2030 Demanio civico dell'ex comune di Cismon del Grappa di VALBRENDA (VI)", sia nel "Disciplinare tecnico economico malghe Unione Montana Bassanese" approvato con Deliberazione di Consiglio n. 17 del 29 dicembre 2011 della ex Comunità Montana del Brenta, e di attenersi alla normativa generale che regola tale settore ed al codice di Buona Pratica Agricola, nonché agli usi e consuetudini locali;
- **di essere a conoscenza che il canone a base di gara è di 6.844,80 €/annui;**
- che il domicilio elettronico eletto ai fini di ogni comunicazione per la presente procedura è il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) (ove disponibile):
_____;
- di essere informato che i dati personali saranno trattati nel rispetto del Reg. 2016/679/UE - GDPR e saranno utilizzati al fine esclusivo dell'integrale esecuzione della presente procedura.
- di accettare tutte le condizioni previste dalla delibera della Giunta Comunale di Valbrenta n. 14 del 27 marzo 2025.

DICHIARA

inoltre in caso di aggiudicazione al sottoscritto della malga:

- di impegnarsi a stipulare il contratto di concessione con clausole in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari (durata della concessione, determinazione del canone di concessione, modalità di cessazione del contratto al termine del periodo stabilito e modalità e termini per l'esercizio del diritto di prelazione da parte del concessionario uscente), e con l'assistenza di una delle organizzazioni provinciali di categoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della Legge 11 febbraio 1971 n. 11 e s.m.i., così come modificato dall'art. 45, comma 1, della Legge 3 maggio 1982 n. 203 e s.m.i.;
- di custodire il bestiame monticato in condizioni di sicurezza attuando a proprio carico tutte le azioni e misure per la salvaguardia del bestiame da danni provocati dal traffico veicolare, rinunciando sin d'ora a richiedere risarcimenti al Comune per danni causati al proprio bestiame da veicoli in transito;
- di autorizzare sin da ora il Comune proprietario a rimuovere tutte le attrezzature e le suppellettili di proprietà del Concessionario dalla malga laddove, alla scadenza della concessione ovvero all'atto della risoluzione del contratto per inottemperanza/inadempimento alle norme contrattuali, sia trascorso il termine di 15 giorni dalla diffida a rimuoverle e ciò non sia avvenuto, rinunciando sin da ora ad ogni azione di rivalsa nei confronti del concedente e assumendo a proprio carico tutte le spese di rimozione e custodia;
- di accettare incondizionatamente che tutte le migliorie apportate dal Concessionario agli edifici e manufatti della malga si intendono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune a seguito della fine, o eventuale risoluzione anticipata, del contratto;
- di autorizzare il Comune ad intervenire sulle strutture al servizio della malga o che insistono sul territorio della malga, per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, ove necessario, di ristrutturazione, anche durante il periodo della monticazione, senza avanzare pretesa alcuna e rinunciando esplicitamente sin dalla sottoscrizione del contratto-concessione, ad ogni azione di richiesta danni, avendo tenuto conto della circostanza all'atto della formulazione del prezzo offerto;
- di obbligarsi a mantenere tutti i requisiti di ammissione per tutta la durata della concessione, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento;

- di monticare la malga con capi posseduti a titolo di proprietà per un numero di U.B.A. pari o superiore al 50% del carico consentito;
- di essere a conoscenza ed accettare che, a seguito della “*Tempesta Vaia*” dell’ottobre 2018, dell’emergenza “*Bostrico Tipografo (Ips typographus L.)*” e delle operazioni di esbosco della legna da uso civico, per le prossime annate monticatorie in parte del pascolo potrebbero essere presenti residui di lavorazione e/o piste di esbosco che saranno comunque ripristinati a cura della ditta esecutrice dei lavori.

Luogo e data: _____, li _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE

(Timbro della ditta e firma)

ALLEGATI OBBLIGATORI A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA:

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- documentazione attestante il possesso dei capi da monticare nella percentuale pari o superiore al 50% del carico UBA consentito per la malga;

ALLEGATI OBBLIGATORI SOLO IN CASO DI CIVIS:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso del requisito di civis, attestando una delle seguenti ipotesi:

- di essere cittadino dell’ex Comune di Campolongo sul Brenta ivi residente in via continuativa almeno a far data dal 07/06/1958;

oppure

- di essere cittadino dell’ex Comune di Cismon del Grappa / Valstagna ivi residente in via continuativa da almeno 5 anni.